

**RAPPORTO INDETERMINATO INTERROTTO PER LICENZIAMENTO
O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA NEL 2023
SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” ^[1], con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo (trattati più sotto), è dovuta all’INPS, a carico del datore di lavoro, una somma (c.d. “ticket”) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, c. 31, legge n. 92/2012 – da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 7/2022 e 35/2021).

Per l’anno in corso il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.470,99 (circolare INPS n. 14/2023, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario) e, quindi, per la suddetta interruzione del rapporto a tempo indeterminato intervenuta nel 2023, la contribuzione da versare all’Istituto di previdenza è pari a:

- € **603,10** (€ 1.470,99 x 41%), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni;
- € **1.809,30**, per il dipendente con anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ^[2], il “ticket” va calcolato applicando l’aliquota dell’82% sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2023, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € **1.206,20** (€ 1.470,99 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è di € **3.618,60**. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a € **3.618,60** e a € **10.855,80**.

^[1] L’indennità di disoccupazione NASpI, prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, è destinata ai lavoratori subordinati che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015); informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche (cos’è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.) sono reperibili al link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>.

^[2] La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.